

FRINGE BENEFITS – IL REGIME FISCALE PER IL 2022

Imola, 26/09/2022

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

IL REGIME TRADIZIONALE:

In via generale, è prevista l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a **euro 258,23**; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Il limite di esenzione di euro 258,23 trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.

A titolo di esempio, rientrano nella previsione e, dunque, sono soggetti al predetto limite di esenzione:

- i buoni acquisto e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall'azienda,
- l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,
- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,
- polizze assicurative extra professionali, ecc.

IL REGIME STRAORDINARIO PER L'ANNO 2022:

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, per i fringe benefits è previsto un **regime fiscale in deroga** a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR.

Nello specifico, il **limite di esenzione** è innalzato a **euro 600,00**: tale limite opera non solo con riferimento ai **beni ceduti** e ai **servizi prestati** ai lavoratori dipendenti, ma anche con riguardo alle **somme erogate o rimborsate** ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.**

Ulteriore particolarità consiste nella previsione secondo cui, in caso di corresponsione di fringe benefits (comprese le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale) per un **valore superiore a euro 600,00**, va **assoggettata esclusivamente l'eccedenza** rispetto al limite di esenzione e **non l'intero valore**: questo è quanto emerge

della lettura testuale dalla norma, anche se su tale punto occorrerà attendere un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

DECRETO UCRAINA:

Vi ricordiamo inoltre, come già illustratovi in apposita circolare del 19/07/2022, che per l'anno 2022 è stato introdotto un ulteriore limite di esenzione relativo all'acquisto di **buoni carburante** da cedere ai dipendenti. **Il valore dei buoni, per l'anno 2022, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200 per lavoratore.**

Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:

- un valore di **euro 200** per **uno o più buoni carburante** e
- un valore di **euro 600** per **l'insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.**

Il massimo totale agevolabile può quindi raggiungere gli 800 euro.

Lo Studio sarà come sempre a vostra disposizione per assistervi.

Cordiali saluti,
Donati & Suzzi Associati

